Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 luglio 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1972, n. **311.**

Determinazione dei comandi e dei reparti della guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 87, concernente l'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 31 marzo 1966, n. 200, che ha modificato l'art. 6 della predetta legge n. 189 del 1959;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 546, concernente gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza;

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1154, concernente il riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1970, n. 467, che stabilisce il numero dei comandi e reparti territoriali della guardia di finanza;

Ritenuta la necessità di istituire tre nuovi comandi di zona, due comandi di legione e due comandi di nucleo regionale di polizia tributaria in sedi di particolare importanza economico-fiscale;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I comandi e reparti territoriali della guardia di finanza sono così determinati:

n. 11 zone;
n. 20 legioni;
n. 10 nuclei regionali di polizia tributaria.

Art. 2.

Il decreto presidenziale 18 maggio 1970, n. 467, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1972

LEONE

PELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 133. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. **312.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 312. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità — disposta dalla signorina Bualò (o Boileau o Boalò) Maria, con testamento pubblico del 9 febbraio 1970, n. 397, atti ultime volontà, sottoposto a registrazione con rogito del notaio dott. Domenico Moretti di Milano il 13 marzo 1970 (n. 95742/19927 di rep.) registrato a Milano il 24 marzo 1970 al n. 4977 Serie *E* — consistente in terreni siti nel comune di Castelveccano, sezione censuaria di Castel Valtravaglia, gioielli, mobili e titoli vari, giusta inventari n. 96377/20038 e n. 96787/20103 redatti dal notaio dott. Domenico Moretti di Milano rispettivamente in data 11 maggio 1970 e 18 giugno 1970, valutati complessivamente in L. 50.925.340, come da prospetto rilasciato dal dott. Egidio Carenini, commercialista in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 123. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 1972.

Nomina del presidente del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, recante norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il proprio decreto 14 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 1° luglio 1969, con il quale il prof. Vittore Branca fu nominato presidente del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1969-1971;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un nuovo presidente del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni;

Decreta:

Il prof. Vittore Branca è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, presidente del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni, di cui agli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo, per il prossimo biennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

(8847)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 1972.

Nomina dei componenti del comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

Visto il proprio decreto del 27 ottobre 1966 col quale è stato nominato il comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

Considerato che il predetto comitato, a termine della legge citata, risulta decaduto per compiuto quinquennio ed occorre pertanto provvedere alla sua nuova costituzione;

Vista la nota n. 21967 del 26 aprile 1972 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato le designazioni ad esso pervenute per la nomina dei componenti del comitato in questione;

Viste le designazioni dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale;

Decreta:

Sono nominati componenti del comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti:

Aprea dott. Umberto, designato dal Ministero del tesoro;

Soreca dott. Antonio, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Siniscalchi dott. Domenico, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Antonucci dott. Giancarlo, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Moretti Sante, designato dalla C.G.I.L., Apostoli Pietro, designato dalla C.I.S.L. e Contessi Walter, designato dalla U.I.L., in rappresentanza dei lavoratori agricoli dipendenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1972

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1972
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 82

(8852)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1972.

Nomina del presidente effettivo della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 24749 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 109, con il quale venne costituita, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2; presieduta dal dott. Giuseppe Vallillo, presidente di sezione della corte di appello di Roma;

Considerato che il predetto dott. Vallillo, ha rassegnato le proprie dimissioni, per cui si rende necessario procedere alla sua sostituzione nell'incarico in parola;

Vista la nota n. 1825/527 del 3 febbraio 1972, con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha designato in sostituzione del suddetto funzionario, il dott. Roberto Abbamondi, di pari qualifica;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Roberto Abbamondi, presidente di sezione della corte di appello di Roma è nominato presidente effettivo della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del pari qualifica dott. Giuseppe Vallillo, dimissionario.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito al predetto funzionario un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La spesa di cui all'art. 2 graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1972
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 142

(8929)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1972.

Autorizzazione alla « Compagnia generale frigoriferi industriali - Co.Ge.Fr.In. S.p.a. » ad ampliare il magazzino generale esercitato in Castelmaggiore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 7 dicembre 1968, 3 giugno 1969, 25 marzo 1970 e 30 settembre 1971, con i quali la S.p.a. « Co.Ge.Fr.In. » Compagnia generale frigoriferi industriali, con sede in Bologna, via Massimo D'Azeglio n. 47, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Castelmaggiore (Bologna);

Vista l'istanza in data 20 ottobre 1971, con la quale la società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il predetto magazzino generale con altre sette celle frigorifere e con un fabbricato, siti nel comprensorio dello stesso magazzino generale, da destinare le prime al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere ed il secondo al deposito di merci infiammabili allo stato liquido nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 649 del 20 dicembre 1971 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Co.Ge.Fr.In. » - Compagnia generale frigoriferi industriali, con sede in Bologna, via Massimo D'Azeglio, 47, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Castelmaggiore (Bologna) con sette celle frigorifere di cui cinque, contraddistinte con i numeri 42, 43, 44, 45, 46 approntate nel piano seminterrato del magazzino frigorifero, e due, distinte con i numeri 47 e 48, nel piano rialzato dello stesso edificio, e con un fabbricato della superficie di mq. 171 circa, contraddistinto con la lettera *E*, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Nelle suddette celle frigorifere possono essere depositate merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere e nel fabbricato merci infiammabili allo stato liquido nazionali, nazionalizzate ed estere, esclusi i prodotti petroliferi e salvo quanto disposto all'art. 10 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito da effettuare nei locali di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1972

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
BIAGIONI

p. *Il Ministro per le finanze*
BORGHI

(8881)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1972.

Guida dei veicoli del Corpo dei vigili del fuoco nei casi previsti dall'art. 124 del codice della strada.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 124, primo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che stabilisce che agli autobus, agli autotreni, agli autoarticolati ed agli autosnodati devono essere sempre adibiti due conducenti che possano avvicendarsi nella guida;

Visto il quarto comma del suddetto art. 124 che stabilisce che sono esclusi dalle disposizioni dei precedenti commi gli autobus adibiti ad autolinee urbane e gli altri autoveicoli nei casi in cui sia riconosciuto opportuno dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Considerato che in base al disposto di cui all'art. 6 del regolamento della Comunità economica europea n. 543 del 25 marzo 1969, non applicabile ai veicoli del Corpo dei vigili del fuoco, il conducente deve essere accompagnato da un altro conducente a partire fin dall'inizio del viaggio o essere sostituito da un altro conducente a partire dal 450° chilometro solo se il trasporto è effettuato da un autoveicolo con rimorchio e se la distanza da percorrere fra due periodi consecutivi di riposo giornaliero supera i 450 chilometri;

Visto il decreto ministeriale del 4 giugno 1971 con il quale l'anzidetta disposizione comunitaria è stata estesa anche ai veicoli delle forze armate e dei corpi armati dello Stato;

Tenuto conto che, in base al sesto comma dell'art. 94 del suddetto testo unico, le disposizioni relative ai veicoli ed ai conducenti delle forze armate e dei corpi armati dello Stato si applicano anche ai veicoli ed ai conducenti del Corpo dei vigili del fuoco;

Ritenuta l'opportunità che le nuove disposizioni comunitarie sull'obbligo della guida con due conducenti siano estese, oltre che ai veicoli delle forze armate e dei corpi armati dello Stato, anche ai veicoli del Corpo dei vigili del fuoco in relazione alle analoghe esigenze che si presentano nell'ambito dei servizi di trasporto della protezione civile;

Decreta:

La guida dei veicoli del Corpo dei vigili del fuoco, nei casi previsti dall'art. 124, comma primo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, può essere affidata ad un solo conducente quando la distanza da percorrere fra due periodi consecutivi di riposo giornaliero non superi i 450 chilometri.

Per l'inosservanza delle presenti disposizioni è applicabile la sanzione prevista dal comma quinto del precitato art. 124 del testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1972

Il Ministro: SCALFARO

(8846)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1972.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Società esercizi elettrici (SEE) » S.a.s., con sede in Petralia Sottana.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 688268 in data 24 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti della impresa « Società esercizi elettrici (SEE) », società in accomandita semplice, con sede in Petralia Sottana (Palermo);

Vista la nota in data 21 gennaio 1972 con la quale la società predetta, nel confermare di aver distribuito nel biennio 1970-1971 — unitamente all'energia prodotta con i propri impianti — energia elettrica acquistata da terzi, ha esposto le ragioni per le quali ha effettuato gli acquisti medesimi;

Considerato che i predetti acquisti di energia elettrica, risultati di 816.300 kWh nel 1970 e di 694.980 kWh nel 1971, sono in massima parte dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Società esercizi elettrici (SEE) », società in accomandita semplice, con sede in Petralia Sottana (Palermo), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Società esercizi elettrici (SEE) », società in accomandita semplice, con sede in Petralia Sottana (Palermo), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa predetta, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8997)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1972.

Autorizzazione al laboratorio della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vicenza ad eseguire saggi ai sensi dell'art. 80 del regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione di metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visti gli articoli 82 e 83 del regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

Vista la lettera n. 26813, datata 17 novembre 1970, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza chiede che il proprio laboratorio di saggio dei metalli preziosi venga autorizzato ad eseguire analisi ai sensi dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46;

Considerato che per dotazione di attrezzature e di personale il predetto laboratorio offre, come risulta dall'apposita relazione redatta dall'ispettore capo centrale del Servizio centrale metrico, adeguate garanzie di funzionalità;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio di saggio dei metalli preziosi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza è autorizzato ad eseguire saggi ai sensi dello art. 80 del regolamento citato nelle premesse, osservando la procedura prescritta dall'art. 84 del regolamento stesso.

Art. 2.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento, nel caso in cui venissero accertate manchevolezze nel funzionamento del laboratorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(8928)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Autorizzazione alla Società navale di assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo cristalli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società navale di assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: aeronautica (infortuni), cauzioni (diritti doganali), film, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo cristalli;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società navale di assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo cristalli.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8856)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali fabbricanti prodotti elettrotermici operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali fabbricanti prodotti elettrotermici operanti in provincia di Napoli, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate:

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali fabbricanti prodotti elettrotermici operanti in provincia di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8972)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 145-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 145-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Pastore Ernesto, con sede in Torino, via Po n. 2.

(8988)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 90-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 90-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Doardi Gilberto, con sede in Povegliano (Verona), via Tartaro n. 24.

(8989)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 55-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Travaglini Ugo, con sede in Roma, via Condotti n. 61, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 55-Roma » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(8990)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Termoli e Campomarino

Con decreto 24 maggio 1972, n. 681, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti l'ansa dell'alveo del fiume Biferno in contrada « Rivolta del Re », segnati nel catasto del comune di Termoli al foglio n. 53, mappale 82 (Ha. 12.71.70) e nel catasto del comune di Campomarino al foglio n. 12, particella 48 (Ha. 5.13.60), della superficie complessiva di Ha. 17.85.30, ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 15 aprile 1970, in scala 1 : 4000 e 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Campobasso; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8986)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in comune di Diamante

Con decreto 24 maggio 1972, n. 66, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in sinistra del torrente Corvino, tra il nuovo e vecchio ponte della strada statale n. 18, in comune di Diamante (Cosenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, mappale 56 ½, di mq. 820, ed indicato nella planimetria in scala 1 : 500, vistata il 2 settembre 1971, dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8987)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1972, il comune di Bagno di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.232.378 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8977)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1972, il comune di Apice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.336.300 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8978)

Autorizzazione al comune di Fragneto L'Abate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1972, il comune di Fragneto L'Abate (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.175.300 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8979)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1972, il comune di Sassinoro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.182.221 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8980)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Vittorio Alfonso Pantalena, nato ad Aragona il 1° gennaio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 24 settembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(9024)

Il dott. Arcangelo Pagliarulo, nato a Monasterace (Reggio Calabria) il 21 luglio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizo dellapr ofessione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 8 giugno 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(9029)

Il dott. Emanuele Antonio Sciortino, nato a Bari il 12 dicembre 1935, ha dichiarate di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bari in data 20 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(9025)

Il dott. Giancarlo Rossi, nato a Lusiana (Vicenza) il 22 maggio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 6 aprile 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(9026)

Il dott. Ermanno Borghi, nato a Cecina (Livorno) il 5 febbraio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 18 maggio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(9027)

Il dott. Brunone Salvatore Cirello, nato a Bagheria il 13 giugno 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione al l'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 18 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(9028)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 7 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	580,96	580,96	581,20	580,96	580,70	580,95	580,92	580,96	580,96	580,95
Dollaro canadese	589,75	589,75	590,20	589,75	589,30	590,60	589,80	589,75	589,75	589,75
Franco svizzero	154,715	154,715	154,60	154,715	154,50	154,56	154,725	154,715	154,71	154,70
Corona danese	83,48	83,48	83,40	83,48	83,15	83,41	83,44	83,48	83,48	83,47
Corona norvegese	89,45	89,45	89,50	89,45	89,40	89,45	89,455	89,45	89,45	89,45
Corona svedese	122,53	122,53	122,60	122,53	122,50	122,62	122,54	122,53	122,53	122,50
Fiorino olandese	183,165	183,165	183,25	183,165	183,10	183,15	183,18	183,165	183,16	183,16
Franco belga	13,2630	13,233	13,27	13,2630	13,25	13,26	13,261	13,2630	13,23	13,23
Franco francese	116,21	116,21	116,20	116,21	116 —	116,21	116,19	116,21	116,21	116,20
Lira sterlina	1415 —	1415 —	1413,60	1415 —	1412,50	1416,05	1414,80	1415 —	1415 —	1415 —
Marco germanico	184,36	184,36	184,41	184,36	184,10	184,37	184,33	184,36	184,36	184,35
Scellino austriaco	25,44	25,44	25,44	25,44	25,39	25,42	25,435	25,44	25,44	25,43
Escudo portoghese	21,60	21,60	21,665	21,60	21,70	21,58	21,60-	21,60	21,60	21,60
Peseta spagnola	9,1560	9,156	9,16	9,1560	9,07	9,15	9,154	9,1560	9,15	9,15
Yen giapponese	1,94	1,94	1,194	1,94	1,95	1,95	1,937	1,94	1,94	1,94

Media dei titoli del 7 luglio 1972

Rendita 5 % 1935	97,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,325
» 5 % (Ricostruzione)	93,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,20
» 5 % (Città di Trieste)	93,40
» 5 % (Beni esteri)	92,90
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,20
» 5,50 % » » 1968-83	96,275
» 5,50 % » » 1969-84	94,70
» 6 % » » 1970-85	98,325
» 6 % » » 1971-86	97,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,25
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1972

Dollaro USA	580,94
Dollaro canadese	589,775
Franco svizzero	154,72
Corona danese	83,46
Corona norvegese	89,452
Corona svedese	122,535
Fiorino olandese	183,172
Franco belga	13,262
Franco francese	116,20
Lira sterlina	1414,90
Marco germanico	184,345
Scellino austriaco	25,437
Escudo portoghese	21.60
Peseta spagnola	9,155
Yen giapponese	1,938

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 maggio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 359/67/CEE, a norma del Regolamento (CEE) n. 884/72.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	6,320
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	4,297
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	8,696
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	4,928
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	6,111
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	5,238
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	3,798
11.01 F	Farina di riso	4,223
11.01 H	Farina di miglio	2,591
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	6,530
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	4,297
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	8,696
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	4,928
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1)	7,857
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1)	6,111
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	5,238
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,223
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	6,320
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	4,297
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	4,589
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (2)	7,730

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati), che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) (²)	4,928
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	6,320
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	4,297
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») (⁴)	8,696
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	4,928
11.02 B II a (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (²)	6,199
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) prima categoria (³)	8,426
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) seconda categoria (³)	6,741
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (³)	4,928
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	5,100
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	6,530
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa)	4,297
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	9,662
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	7,730
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	4,928
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	6,984
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	5,675
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	4,802
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	4,223
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	3,774
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	4,590
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	2,550
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,519
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,091
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	10,817

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	8,082
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	7,499
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,603
11.07 B	Malto torrefatto	6,530
11.08 A I	Amido di granturco	1,710
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,695
11.08 A IV	Fecola di patate	1,710
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,710
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	4,900
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,230
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quello di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,710
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,230
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,710
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,172
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	1,172
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subìto un processo di denaturazione, o che hanno subìto un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,172
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,172
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,172
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25)	2,124

(1) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco:
che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns;
che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.

(4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(8475)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica araba unita, Repubblica araba siriana e dalla Penisola arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, numero 482, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

c) buona condotta;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

f) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 32° anno i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il titolo di studio posseduto, l'università che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

9) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma da apporsi in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di giorni 5, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 17 e 18 novembre 1972 con inizio alle ore 8,00.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale

Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma originale o copia notarile autenticata di uno dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, numero 1269;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel prese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non abbiano gia provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale:

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione. con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo può presentare nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengano ai corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati alla Amministrazione della sanità o ad altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione dal concorrente.

Art. 8.
Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1972
Registro n. 8, *foglio n.* 125

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto privato.
2) Diritto amministrativo e costituzionale.

COLLOQUIO

A) Le materie delle prove scritte.
B) Elementi di diritto e procedura penale.
C) Nozioni di procedura civile.
D) Elementi di economia politica e scienza delle finanze.
E) Leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'Amministrazione della sanità.
F) Leggi e regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

PROVE FACOLTATIVE

a) Lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, e spagnolo.
b) Statistica (nozioni).

Roma, addì 15 aprile 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome)
nato a (provincia .) il
residente in (provincia . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in conseguito presso l'Università di in data .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente: .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni in qualità di ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi .; ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione in qualità di ..

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) chiede di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera e di statistica;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo

Data

Firma

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8955)

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a nove posti di segretario tecnico in prova

Le prove scritte del concorso, per esami, a nove posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale in data 9 novembre 1971, sono state rinviate ai giorni 8 e 9 novembre 1972 presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8.

(8982)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, specializzazione in chimica talassografica, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1971, registro n. 17, foglio n. 248, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, specializzazione in chimica talassografica;

Considerato che il prof. Cosimo Sebastio si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Cosimo Sebastio è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, il prof. Arturo De Maio, incaricato di meteorologia ed oceanografia nell'Istituto universitario navale di Napoli.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1972
Registro n. 14, *foglio n.* 62

(8960)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rho

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rho (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 29 maggio 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rho, nell'ordine appresso indicato:

1.	Cerruti dott. Carlo	punti	87,63	su 132
2.	Russomanno dott. Guido	»	86,60	»
3.	Campanozzi dott. Michele	»	81,16	»
4.	Antinori dott. Giovanni	»	81,06	»
5.	Spani dott. Tommaso	»	80,06	»
6.	Mangiaterra dott. Giuseppe	»	78,83	»
7.	Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
8.	Raimondo dott. Vincenzo	»	78,38	»
9.	Geraci dott. Vincenzo	»	77,92	»
10.	Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
11.	Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
12.	Pannone dott. Francesco	»	77,38	»
13.	Magnani Giovanni, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	76,89	»
14.	Tamburrano dott. Nicola	»	76,89	»
15.	Garella Antonio	»	76,50	»
16.	Laurenza dott. Giovanni	»	76,40	»
17.	Milanesi dott. Luigi	»	75,85	»
18.	Boianelli dott. Fernando	»	75,73	»
19.	Maddalone Pasquale	»	75,60	»
20.	Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
21.	Ventriglia dott. Giovanni	»	75,27	»
22.	Moriconi dott. Benito	»	75,24	»
23.	Bartalena dott. Valentino, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	75,19	»
24.	Imboldi dott. Rocco E	»	75,19	»
25.	Rollone Andrea	»	75 —	»
26.	Puglisi dott. Carmelo	»	74,57	»
27.	De Negri dott. Errico	»	73,99	»
28.	Donati Gualtiero	»	73,16	»
29.	Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
30.	Mantelli Erminio	»	72,98	»
31.	Di Blasi dott. Giuseppe	»	72,96	»
32.	Lauletta dott. Angelo	»	72,51	»
33.	De Pascale dott. Mario	»	72,43	»
34.	Baldacchino dott. Emanuele	»	72,10	»
35.	Parini Antonio	»	71,66	»
36.	Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
37.	Evangelisti Ugo	»	71,06	»
38.	Filippi dott. Davide	»	70,95	»
39.	Tinterri Otello	»	70,89	»
40.	Panuccio dott. Rocco	»	70,64	»
41.	Repetti dott. Gino	»	70,01	»
42.	Conte dott. Antonio	»	69,86	»
43.	Facchini Mario	»	69,72	»
44.	Italiano dott. Francesco	»	69,42	»
45.	Laspia dott. Antonino	»	69,18	»
46.	Di Stilo dott. Rocco O.	»	68,35	»
47.	Tarella dott. Domenico	»	66,92	»
48.	Piscitelli Ferruccio	»	66,54	»
49.	Ceruti Giuseppe	punti	65,14	su 132
50.	Petrolo Paolo	»	64,76	»
51.	Lunghi Gaetano	»	64,01	»
52.	Agnoli Mario	»	63,87	»
53.	Trullo Antonio	»	63,76	»
54.	Rapetti Andrea	»	63,41	»
55.	Suelzu dott. Clemente	»	63,27	»
56.	Battista dott. Vito Antonio	»	63,03	»
57.	Pascale Vittorio	»	60,59	»
58.	Viganò Mauro	»	59,14	»
59.	Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(8963)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1972, n. **3**.

Personale in servizio alla Regione per la prima costituzione degli uffici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' riconosciuto al personale in posizione di distacco o di comando, richiesto o da richiedere dalla Giunta regionale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 25 febbraio 1972, nonchè al personale comunque in servizio alla Regione, il diritto di essere inquadrato a domanda, previo accertamento degli organi competenti, nei ruoli regionali.

La legge regionale, concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico del personale regionale che deve essere approvata non oltre il 31 luglio 1972, terrà conto del servizio comunque prestato nella Regione e nella amministrazione di provenienza e delle qualifiche presso queste ultime rivestite, avuto riguardo agli studi compiuti, agli eventuali titoli di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica, salvaguardando, nello stesso tempo, i diritti acquisiti all'atto dell'inquadramento, nel ruolo dell'amministrazione di provenienza.

Al personale, di cui al primo comma, sono estesi tutti i benefici previsti per gli impiegati dello Stato che passeranno alle dipendenze delle regioni, in applicazione dei decreti delegati.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 5 maggio 1972

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 aprile 1972.

(8733)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.